

Organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	<p>E' stato prospettato di includere la Direzione generale tra gli Organi di gestione con funzioni esecutive.</p> <p>Sono pervenute richieste finalizzate ad ottenere un ulteriore snellimento, per gli intermediari di più contenute dimensioni - caratterizzati da strutture molto semplificate - dei ruoli, delle responsabilità e delle procedure connesse all'esercizio della funzione antiriciclaggio ovvero l'espressa esclusione di taluni di essi dal novero dei destinatari delle disposizioni in questione.</p> <p>In relazione alle succursali di banche estere, è stato chiesto se gli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione possano essere individuati, a scelta dell'intermediario, nei corrispondenti organi della casa madre ovvero nel legale rappresentante della succursale; è stata altresì chiesta conferma del fatto che, ove l'organigramma non preveda l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001, le disposizioni ad esso relative possano considerarsi non applicabili.</p>	<p>Non si è ritenuto di inserire la Direzione generale tra gli Organi di gestione, trattandosi di una struttura che dipende dagli organi aziendali.</p> <p>Si è provveduto ad articolare meglio il principio di proporzionalità, introducendo un apposito paragrafo in cui, tra l'altro, si chiarisce che le disposizioni sono state predisposte tenendo conto degli assetti strutturali di maggiore complessità; esse vanno pertanto applicate in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell'attività svolta. Per facilitare i destinatari, sono stati espressamente indicati i requisiti minimali che vanno comunque osservati, in quanto ritenuti strettamente indispensabili. Un'esenzione dall'applicazione dei presidi organizzativi previsti dalle disposizioni in questione resta prevista per i soggetti che esercitano la propria attività in forma individuale, ferma restando l'esigenza che siano rispettati gli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.</p> <p>E' stato espressamente previsto che le disposizioni in materia di organi aziendali (quelle di cui al Capitolo 1) trovano applicazione nei confronti degli esponenti delle succursali di intermediari esteri. Le previsioni relative all'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 si applicano in quanto lo stesso sussista.</p>

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
	<p>Sono stati chiesti chiarimenti, con riferimento alla necessità di un controllo di secondo livello, nell'ipotesi di coincidenza tra la funzione di compliance e la funzione antiriciclaggio. Tale controllo, solitamente svolto dalla funzione di compliance, verrebbe ora assegnato alla funzione di revisione interna (controllo di terzo livello). Ciò sembra togliere chiarezza alla distinzione dei ruoli tra funzione di compliance e funzione di revisione interna.</p> <p>E' stato osservato che al responsabile antiriciclaggio non andrebbe attribuito il compito di svolgere l'adeguata verifica rafforzata sulla clientela a più alto rischio, trattandosi di un'attività prettamente operativa incompatibile con la natura di funzione di controllo propria della funzione antiriciclaggio; altri hanno chiesto che sia rimessa ai destinatari la scelta se attribuire alla funzione antiriciclaggio i compiti in materia di rafforzata verifica della clientela.</p> <p>Con riferimento ai destinatari è stato chiesto di allineare il provvedimento alla nuova formulazione dell'art. 11 del d.lgs 231/2007 e l'inclusione di alcuni soggetti che non risultano destinatari del provvedimento.</p>	<p>La funzione antiriciclaggio costituisce funzione specialistica di controllo di secondo livello, al pari della funzione di compliance; pertanto, indipendentemente dalla collocazione all'interno o all'esterno di quest'ultima, la funzione antiriciclaggio è sottoposta al controllo della revisione interna e non anche a quello della compliance.</p> <p>Presso diversi intermediari si è riscontrato che la struttura che accentra le competenze specialistiche sull'antiriciclaggio è chiamata anche ad effettuare la rafforzata verifica della clientela più rischiosa. Tale impostazione risponde alle finalità di ridurre la possibilità di condizionamenti ambientali per le decisioni su rapporti e operazioni a più elevato rischio e sfruttare al meglio il complesso delle informazioni disponibili presso il responsabile antiriciclaggio.</p> <p>Peraltro, alla luce delle considerazioni svolte nel corso della consultazione, è stato previsto che l'attribuzione dell'adeguata verifica rafforzata alla funzione antiriciclaggio è opzionale; ove essa sia assegnata alle strutture di linea, la funzione antiriciclaggio verifica attentamente l'adeguatezza del processo valutativo e i relativi esiti.</p> <p>Nella nuova versione l'elenco dei destinatari è stato modificato per tenere conto delle modifiche apportate al d.lgs. 231/2007 dal d.lgs. 151/2009 e dal d.lgs. 141/2010. E' stata prevista una disposizione transitoria, fino alla piena entrata a regime della riforma introdotta dal d. lgs. 141/2010.</p>

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
OSSERVAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO		
Cap. I, Sez. 1	Con riferimento all'organo con funzione di supervisione strategica:	
secondo e terzo alinea	<p>è stato prospettato di riformulare i due alinea per far meglio emergere la funzione di indirizzo dell'organo di supervisione strategica rispetto ai compiti esecutivi dell'organo di gestione;</p> <p>è stato chiesto di chiarire che la tutela della riservatezza va riferita a tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione, non limitandosi a quelli che "hanno dato impulso" alla segnalazione stessa;</p>	Suggerimento accolto.
Cap. I, Sez. 2	Con riferimento all'organo con funzione di gestione, è stato osservato che:	
terzo capoverso	<p>in tema di segnalazione di operazioni sospette, l'espressione "l'organo definisce una procedura in grado di garantire certezza di riferimento" andrebbe sostituita con la frase "l'organo valida la procedura";</p>	<p>Si ritiene che l'organo di gestione debba assumere la piena responsabilità del disegno della procedura di segnalazione di operazione sospetta; viceversa, la soluzione proposta pone l'enfasi su un ruolo di "verifica" ex post dell'organo in questione.</p>

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
quarto capoverso, secondo alinea	andrebbe precisato che l'approvazione dei programmi formativi e lo stanziamento dei relativi fondi spetta all'organo di gestione, previo parere favorevole dell'organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001. Si sottolinea inoltre che sul punto della formazione è imprescindibile il coinvolgimento della funzione di compliance e del personale;	La formulazione adottata non esclude il coinvolgimento dell'organismo di vigilanza e della funzione di gestione delle risorse umane nell'approvazione dei programmi di formazione del personale. Inoltre, tra i compiti della funzione antiriciclaggio, rientra "la predisposizione di un adeguato piano di formazione", che l'organo di gestione successivamente approva.
quarto capoverso, terzo alinea	il documento prevede che l'organo con funzione di gestione provvede "ad adottare strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori"; al riguardo è stato chiesto se la previsione fa riferimento al piano di revisione interna e, più in generale, se gli strumenti e i controlli in questione sono quelli propri delle funzioni di compliance e revisione interna.	La formulazione è stata resa più esplicita. I controlli sono diretti a rilevare anomalie nelle attività e nei comportamenti del personale. Strumenti e modalità sono rimessi alle valutazioni dei destinatari.
Cap. I, Sez. 3	Con riferimento all'organo con funzione di controllo: viene chiesto se nel novero dei soggetti incaricati di funzioni di controllo ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 231/2007 rientrano anche le funzioni aziendali di controllo; viene altresì richiesto di precisare che le segnalazioni alle Autorità di vigilanza di settore o al Ministero dell'Economia e delle Finanze possono essere inoltrate anche solo dal responsabile antiriciclaggio aziendale;	Si ritiene che il richiamato art. 52 faccia riferimento agli organi societari deputati ai controlli e non anche alle funzioni aziendali di controllo. Nelle disposizioni è stato comunque chiarito che le segnalazioni da parte dell'organo con funzioni di controllo e dell'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 possono essere effettuate congiuntamente tra di loro ed eventualmente anche con altre funzioni aziendali.
Cap. I, Sez. IV	Organismo di controllo ex d.lgs. 231/2001	
Primo capoverso	È stato da più parti proposto di denominare l'organismo in questione "organismo di vigilanza" e non "di controllo", stanti le univoche prassi terminologiche sviluppatesi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs.	Suggerimento accolto.

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
	231/2001.	
Quarto capoverso	E' stata proposta la modifica del quarto capoverso per descrivere in dettaglio i compiti dell'organismo, al fine di evitare il dubbio che detti compiti possano travalicare l'ambito dell'antiriciclaggio.	Non si è ritenuto di modificare il testo; comunque le previsioni relative all'organismo di vigilanza vanno intese nel senso che riguardano esclusivamente il ruolo dello stesso nell'ambito dei controlli antiriciclaggio.
Quinto capoverso	E' stato osservato che, in merito alla previsione in base alla quale l'organismo "riceve flussi informativi da tutte le funzioni aziendali", andrebbe chiarito se ci si riferisce a flussi sistematici e periodici (che peraltro sarebbe più corretto attendersi dalle sole strutture di controllo) o alle segnalazioni di irregolarità.	Nella nuova formulazione, si è previsto che le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei relativi compiti siano "richieste" dall'organismo (eventualmente anche in via periodica) sulla base delle valutazioni dell'organismo stesso.
Capitolo II,		
Sez. 1 Par. 1	In relazione alla funzione antiriciclaggio è stato osservato che:	
secondo capoverso	sarebbe opportuno specificare che alla funzione debbono essere attribuite adeguate risorse economiche;	Nella nuova formulazione viene espressamente chiarito che la funzione – analogamente a quanto previsto in materia di compliance - deve disporre di "risorse economiche adeguate eventualmente attivabili anche in autonomia".
Par. 2	i compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio risultano potenzialmente sovrapponibili a quelli attribuiti alla funzione di revisione interna; viene pertanto richiesto di chiarire i rispettivi compiti onde evitare possibili duplicazione di attribuzioni;	Si è provveduto a specificare ulteriormente i compiti delle due funzioni.
	la previsione in base alla quale la funzione antiriciclaggio è chiamata a valutare i nuovi prodotti o servizi offerti rischia di appesantire il processo di verifica che viene di norma effettuato in tali casi; viene pertanto chiesta l'eliminazione di tale norma o, in subordine, una maggiore	Il coinvolgimento della funzione antiriciclaggio si giustifica in quanto funzione specialistica che concentra in sé le valutazioni e le iniziative in materia di antiriciclaggio, anche quelle connesse all'offerta di nuovi prodotti e all'individuazione dei presidi

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
<p>Par 3</p>	<p>puntualizzazione della stessa.</p> <p>La nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio spetterebbe al solo Consiglio di Sorveglianza (che svolge sia compiti di supervisione strategica che di controllo). E' stato chiesto di rivedere le competenze sulla nomina, in linea con quanto stabilito per altre figure aziendali (quale il responsabile della funzione di compliance);</p> <p>non è chiaro se i requisiti di indipendenza e di professionalità del responsabile antiriciclaggio e del delegato siano quelli previsti dal TUB, dal TUF e dal CAP in relazione agli organi delle imprese bancarie, finanziarie e assicurative; ove così non fosse andrebbe specificato a quali parametri vada ancorata la nozione di indipendenza e professionalità; più in generale, vengono richieste precisazioni circa i contenuti dei requisiti di stabilità e indipendenza del responsabile antiriciclaggio, al fine di individuare i presidi da porre in essere per garantire tali condizioni;</p> <p>andrebbe prevista la possibilità di attribuire la responsabilità della funzione antiriciclaggio ad un amministratore, seppur dotato di deleghe operative; ciò eviterebbe l'incremento del numero degli amministratori con l'inserimento di un elemento sprovvisto di deleghe; è stato altresì chiesto se il responsabile antiriciclaggio possa essere il direttore generale ovvero l'amministratore delegato della società.</p> <p>Circa i rapporti tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e il delegato aziendale alla segnalazione di operazione sospetta, è stato ritenuto</p>	<p>preventivi necessari a mitigare i rischi di riciclaggio.</p> <p>Si è ritenuto di attribuire la nomina all'organo con funzione di gestione d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo.</p> <p>Indipendenza, professionalità e presidi di stabilità rilevano in funzione dell'esigenza di assicurare un efficace esercizio dell'attività e vanno pertanto intesi in senso ampio (ad es. indipendenza da funzioni operative, adeguata competenza tecnica, ecc.). In tale contesto, spetta ai destinatari individuare, nella loro autonomia, le soluzioni idonee ad assicurare i citati requisiti.</p> <p>Sul piano generale, le disposizioni in questione vanno applicate in maniera modulare, secondo il principio di proporzionalità, avuto anche presente il principio di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo. In tale quadro, è stato precisato che, qualora giustificato dalle ridotte dimensioni dell'impresa, la responsabilità della funzione può essere attribuita a un amministratore, che deve essere privo di deleghe, salvo il caso dell'amministratore unico (cfr. paragrafo sul principio di proporzionalità). Va altresì considerato che i destinatari di più ridotte dimensioni e complessità operativa possono ricorrere a forme di outsourcing della funzione.</p> <p>Il responsabile antiriciclaggio (al quale può tra l'altro essere conferita la delega per l'esame delle segnalazioni sospette) in</p>

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
Par. 4	<p>incongruo che tra i due si stabilisca un rapporto di controllore-controllato, tenuto conto che il delegato deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.</p> <p>Relativamente all'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio:</p> <p>al fine di eliminare gli oneri derivanti dalla nomina di un preposto interno, si chiede che possa essere esternalizzata non soltanto la funzione antiriciclaggio ma anche la relativa responsabilità, mantenendo all'interno della società funzioni di monitoraggio indirizzo e controllo da attribuire al Cda; in subordine, si richiede che i requisiti di onorabilità e professionalità siano posseduti dal solo outsourcer;</p> <p>è stato chiesto se, nel novero dei potenziali outsourcers della funzione antiriciclaggio, possano rientrare anche le società di consulenza.</p>	<p>senso stretto non controlla l'operato del delegato, ma verifica la funzionalità dell'organizzazione e delle procedure di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.</p> <p>In caso di esternalizzazione, l'impresa deve comunque nominare un responsabile interno alla funzione antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'outsourcer.</p> <p>Le cautele da adottare in caso di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio a terzi vengono descritte nelle disposizioni; ove queste vengano rispettate, lo svolgimento della funzione può essere esternalizzato anche a società di consulenza (ferma restando la responsabilità in capo al destinatario per la corretta gestione dei rischi in discorso).</p>
Sezione II	<p>Relativamente al responsabile della segnalazione di operazione sospetta:</p> <p>è stato chiesto se sia possibile attribuire la delega al responsabile della revisione interna oppure a soggetti comunque non appartenenti alla funzione antiriciclaggio; altri hanno invece suggerito di prevedere espressamente che la delega non possa essere attribuita al responsabile della revisione interna; sono altresì stati chiesti chiarimenti in ordine al conferimento della delega a soggetti diversi dal responsabile antiriciclaggio.</p>	<p>Nella nuova formulazione viene espressamente chiarito che la delega non può essere attribuita al responsabile della revisione interna. La delega – oltre che al responsabile antiriciclaggio - può essere conferita ad altri soggetti all'interno dell'azienda, purché in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. E' specificato che il delegato non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve</p>

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
	<p>è stata sottolineata l'opportunità di esplicitare che il delegato ex art. 42 del d.lgs. 231/2007 ha la funzione di interloquire con l'UIF;</p>	<p>essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.</p> <p>Suggerimento accolto.</p>
Sezione IV	<p>dovrebbe essere esplicitata la possibilità per il delegato, laddove non coincida con il responsabile antiriciclaggio, di avvalersi della funzione antiriciclaggio.</p>	<p>E' previsto che il responsabile della segnalazione di operazione sospetta può richiedere alla funzione antiriciclaggio informazioni utili ai fini della valutazione dell'operazione anomala.</p>
Sezione IV	<p>Relativamente ai presidi in materia di rete distributiva e mediatori:</p>	<p>La sezione in questione va interpretata alla luce della circostanza che tra i destinatari delle disposizioni in questione figurano anche i mediatori creditizi e altri soggetti indipendenti, non legati all'intermediario da un rapporto di mandato, nonché gli agenti in attività finanziaria (i quali ultimi possono essere legati o meno al preponente da un vincolo di esclusiva). E' stato precisato che l'interruzione da parte degli intermediari dei rapporti in essere con i collaboratori indipendenti avvenga in caso di inadempienze gravi da questi commesse.</p>
Sezione V	<p>In ordine alla disciplina prevista in caso di esecuzione da parte di terzi:</p> <p>sono state formulate proposte e chiesti chiarimenti anche alla luce degli artt. 29 e seguenti del d.lgs. 231/2007.</p>	<p>Si è ritenuto che il tema dell'esecuzione da parte di terzi dell'adeguata verifica possa trovare più organica trattazione nell'emanando provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela. Pertanto, la sezione di che trattasi è stata espunta dal provvedimento.</p>

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
Cap 3	Con riferimento all'articolazione della funzione antiriciclaggio nelle strutture di gruppo è stato osservato che:	
Sez 1	andrebbe chiarito se, in caso di modello di gestione non accentrato, occorra formalizzare il contratto di outsourcing, secondo i criteri di cui al paragrafo sull'esternalizzazione;	E' stato precisato che il conferimento della funzione antiriciclaggio alla capogruppo o ad altra società del gruppo è un'esternalizzazione e quindi si applica la relativa disciplina.
	la previsione in base alla quale il delegato di gruppo riceve dalle società del gruppo che hanno mantenuto al proprio interno la funzione di segnalazione delle operazioni sospette copia delle segnalazioni inviate all'UIF o archiviate rischia di appesantire i flussi informativi; viene pertanto richiesto di eliminare tale obbligo quantomeno con riferimento alle segnalazioni archiviate.	La previsione è diretta a consentire al delegato di gruppo di utilizzare un'ampia base informativa, comprensiva di tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione, anche di quelle disponibili presso le società controllate che mantengono al proprio interno la funzione di segnalazione delle operazioni sospette.
Cap 4	Con riferimento alle società fiduciarie, è stato osservato che:	
Sez. II	la previsione in base alla quale, in caso di rapporti con società fiduciarie, i destinatari del provvedimento dovrebbero comunque procedere all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione, sarebbe in contrasto con l'art. 9 del provvedimento sull'Archivio Unico Informatico (AUI) che consente ai destinatari di limitarsi a registrare in AUI il nominativo del fiduciante, senza fare alcun cenno al titolare effettivo;	La disposizione in esame si connette strettamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dall'art. 18 e 19 del d.lgs. 231/2007 e non agli obblighi di registrazione nell'AUI. Peraltro, il testo è stato modificato per tenere conto delle innovazioni apportate alla disciplina delle fiduciarie dall'art. 9 del d.lgs. 141/2010. Pertanto, la previsione relativa alle informazioni sul titolare effettivo da fornire agli intermediari con cui entrano in relazioni di affari è ora riferita alle società fiduciarie che non si iscriveranno nella sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 TUB.
	circa le operazioni “franco valuta” viene suggerito di sostituire il riferimento alle “misure idonee ad assicurarne la regolarità giuridico-	Il testo della previsione è stato riformulato.

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
	formale”; la soluzione è in linea con le norme civilistiche sulla responsabilità del mandatario ed escluderebbe interpretazioni che finiscano per attribuire alle fiduciarie obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti.	